



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI POR/FESR – AZIONI 4.6, PISTE CICLABILI VIA VOLTURNO E VIA CASELLO POLDI.

CIG Z0A3124C846

* * *

Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in duplice copia, da valere come Legge,

TRA

- il **COMUNE DI PARMA**, Ente Pubblico, con sede in Parma, Strada della Repubblica n. 1, p. IVA n. 00162210348, legalmente rappresentato in questo atto dall’Ing. Ferioli Nicola, nato a Parma il 24/08/1966 e domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, in qualità di Direttore del Settore Mobilità ed Energia, autorizzato a quanto oltre dall’art. 86 dello Statuto Comunale (nel seguito denominato “Committente”)

E

- Geom. STEFANO ZONI – nato a Colorno il 22/02/1969 , con sede Via Golfo dei Poeti,1 43126 Parma C.F. ZNOSFN69B22C904Y , P.IVA 01865870347, di seguito denominato Affidatario

- SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico



Il Committente conferisce all'affidatario il servizio di direzione lavori per la
**“Realizzazione e adeguamento piste ciclabili e ciclopedonali POR/FESR
– Azioni 4.6, piste ciclabili via Volturmo e via Casello Poldi”** di cui al
progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n 1864 del
05/10/2020.

In particolare l'affidamento sopra indicato riguarderà gli interventi di nuove
piste ciclabili in via Volturmo e in via Casello Poldi.

L'affidatario dichiara, con la sottoscrizione del presente Capitolato, di essere
in regola con le norme che regolano l'istituto previdenziale della categoria
professionale di appartenenza e di non trovarsi in condizione di
incompatibilità con il servizio da espletare. Si è provveduto a recepire il
Modello fiscale – previdenziale e trattamento dati personali , previsto dalle
norme.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in
materia di opere pubbliche e, in particolare:

- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed
attuazione del d. lgs. 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive



2004/17/CE e 2004/18/CE» - Parte in vigore.

e tutte le più recenti norme regionali e nazionali in materia.

Art. 3 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento del servizio l'affidatario deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Nell'espletamento del servizio l'affidatario è obbligato all'osservanza della legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e si impegna a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente Capitolato. In particolare, è obbligata all'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e del regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, per quanto vigente, nonché del Capitolato Generale dello Stato, impegnandosi a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente Disciplinare.

Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che potranno essere successivamente emanate.

Nello svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento, individuato dal Committente per i lavori oggetto del presente affidamento, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera e secondo le specifiche modalità previste dal presente Capitolato, nonché al Dirigente preposto oppure ad altre persone all'uopo incaricate. Alle stesse figure l'affidatario risponderà del proprio operato a cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie seguite, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.



L'affidatario dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti comunali ovvero altri professionisti, incaricati per l'elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere eventualmente interferenti con l'opera di che trattasi.

La Committenza si impegna a fornire all'affidatario il progetto Esecutivo così come approvato dall'Amministrazione e tutta la documentazione utile per condurre la direzione dei lavori.

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione e obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 4 - Collaboratori

L'affidatario, nell'espletamento del servizio, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti non sia vietato da norma di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5 – Requisiti professionali

L'affidatario dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in



possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività da svolgere con il presente Capitolato.

Art. 6 – Compiti

L'affidatario, in esecuzione dell'incarico di cui all'art. 1, dovrà provvedere alle prestazioni in ordine alla normativa vigente in materia della categoria professionale di appartenenza, nonché della deontologia professionale.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la prestazione

L'affidatario dovrà svolgere le prestazioni professionali in contatto con gli uffici tecnici comunali e in stretto rapporto con il Responsabile del Procedimento, prevedendo visite periodiche in cantiere e incontri con la Committenza ove e quando si ritenesse utile. La Committenza fornirà tutti i supporti opportuni e necessari, in modo da permettere il corretto svolgimento dell'incarico, oltre che il progetto esecutivo provvisto di elaborati su base cartografica e le notizie e informazioni utili.

Gli elaborati tecnici (SAL e certificati regolare esecuzione) dovranno rispettare i contenuti minimi indicati dalle normative vigenti e dovranno essere consegnati su formato word, excel, Autocad se del caso, e pdf, ed in due copie cartacee sottoscritte digitalmente.

Tutti gli elaborati tecnici rimarranno di proprietà della Committenza. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Capitolato.

La prestazione di Direzione Lavori si intendono omnicomprensiva, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'affidatario

Il compenso, come oltre definito, comprende tutti gli oneri e le spese, nessuna



esclusa, che l'affidatario dovrà sostenere per svolgere l'incarico affidato.

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l'affidatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese:

- premunirsi delle garanzie assicurative di cui al d.lgs. 50/2016 e al regolamento di cui al d.P.R. 207/2010 come vigente;
- servirsi di tutti i collaboratori necessari al corretto ed efficace svolgimento dell'incarico affidato;
- partecipare con i propri collaboratori/consulenti a: sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualunque natura, incontri e riunioni richiesti dal Responsabile del Procedimento;
- assistere il Committente nei rapporti con autorità e enti terzi;
- emettere e conservare, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, la documentazione di propria competenza;
- disporre e sovrintendere a saggi, ispezioni, scavi e quanto altro necessario per condurre a regola d'arte l'incarico affidato.

Art. 9 – Descrizione delle prestazioni

Ferma restando l'applicazione di ogni specifica normativa e oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l'affidatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese relativi alla Direzione dei Lavori e secondo quanto previsto dal Dlgs50/2016 per gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo approvato con Determinazione dirigenziale n. 1864 del 05/10/2020 per la "Realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali in Comune di Parma".

In particolare, la direzione lavori dovrà esplicitarsi come previsto dal Dlgs



50/2016 e secondo le Opere Pubbliche, con la redazione di SAL Finali per ognuno delle lavorazioni e relativi Certificati di Regolare Esecuzione.

Art. 10 – Consegna degli atti

Il tempo previsto per erogare la prestazione si sviluppa in coordinamento con il tempo previsto per le lavorazioni, per un totale complessivo stimato in 120 giorni. Considerato che le lavorazioni non saranno tutte contestuali ma potranno essere in parte consecutive, si stima che la prestazione di Direzione Lavori possa avere durata di circa 4 mesi. L'affidatario non potrà richiedere compensi aggiuntivi a quanto stabilito nel presente Capitolato per svolgere la direzione lavori delle opere dianzi citate, né premi di accelerazione nel caso le opere si svolgessero in tempi ridotti rispetto a quelli stimati.

Il Committente si impegna a fornire, su richiesta dell'affidatario, disegni, rilievi e altri elaborati in suo possesso, al fine di facilitare la prestazione. L'aggiornamento di quanto trasmesso, mediante qualunque atto o verifica ritenuta necessaria dal professionista incaricato, della documentazione fornita dal Committente sarà curato direttamente dal professionista stesso a propria cura e spese.

Art. 11 – Onorari, diritti e spese

Visto il calcolo dell'onorario e delle spese, e la relativa offerta del professionista incaricato, agli atti come trattativa diretta su MEPA/Consip al n. 1664036 con scadenza il 13/04/2021, il compenso per le prestazioni oggetto del presente Capitolato, comprensivo di tutte le spese, è determinato a corpo e quantificato in € 10.291,68 al netto di contributi previdenziali al 5% e dell'IVA al 22%, per un totale complessivo lordo quindi di totali € **13.183,64**.

L'importo complessivo del presente incarico deve intendersi fisso e



invariabile per quanto riguarda il presente disciplinare.

Art. 12 – Modalità di liquidazione e pagamento

Il pagamento verrà effettuato in quattro tranches così determinate:

- ✓ Tranche pari al 25% dell'importo IVA compresa alla redazione del 1° SAL per la pista ciclabile di via Volturno
- ✓ Tranche pari al 25% dell'importo IVA compresa alla redazione del SAL Finale e Certificato di Regolare Essecuzione per la pista ciclabile di via Volturno
- ✓ Tranche pari al 25% dell'importo IVA compresa alla redazione del 1° SAL per la pista ciclabile di via Casello Poldi
- ✓ Tranche pari al 25% dell'importo IVA compresa alla redazione del SAL Finale e Certificato di Regolare Essecuzione per la pista ciclabile di via Casello Poldi

I pagamenti verranno effettuati **entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi** dalla accettazione della fattura elettronica.

In osservanza del disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 convertito in Legge 24 aprile 1989, n. 144, la spesa complessiva conseguente al presente incarico non potrà essere superata. Ove sopravvengano cause e motivi che derminano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del compenso di cui all'art. 11, il professionista incaricato dovrà tempestivamente rappresentarli per iscritto al Committente, che valuterà le motivazioni e le richieste al fine di modificare, se e in quale misura lo riterrà opportuno, il rapporto obbligatorio in corso. In caso di mancata o ritardata richiesta di modifica, il professionista incaricato non potrà vantare diritti per eventuali prestazioni già rese con aumento dela spesa massima convenuta.



Art. 13 – Tracciabilità dei pagamenti

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi definiti in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal proposito, egli ha dichiarato, con apposita attestazione sottoscritta trasmessa agli uffici e agli atti, che è stato attivato il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti o commesse pubbliche.

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale così come altro sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 14 – Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare

L'ingiustificato, mancante o ritardato adempimento degli obblighi qui disciplinati comporta una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del compenso spettante per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Art. 15 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio. A tal fine si elegge Foro competente quello di Parma.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

È facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando l'affidatario sia colpevole di ritardi, negligenze ed omissioni pregiudizievoli, ovvero quando contravvenga



ingiustificatamente alle condizioni di cui presente Capitolato, a norme di legge, ad ordini o istruzioni legittimamente impartire dall'Amministrazione, ovvero quando la penale di cui all'art. 14 del presente Capitolato raggiunge il 10% (dieci per cento) dell'importo del compenso su quali è stata calcolata.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi di preavviso.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile che regolano il recesso e la risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso di motivata revoca del servizio, all'affidatario spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 11 del presente Capitolato liquidati in misura proporzionale all'importo dei lavori già eseguiti e alla quantità degli atti prodotti, fatti salvi eventuali costi o danni che il Committente potrà subire conseguenti all'operato dell'affidatario.

Nel caso in cui l'affidatario non ritenesse di poter ottemperare alle indicazioni espresse dal Committente, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica in ordine allo svolgimento del presente incarico con gli stessi uffici, il Committente assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscritto allo stesso affidatario.

La scelta del Committente sarà vincolante per il professionista incaricel'affidatario che dovrà adeguarsi tempestivamente o sollevare formale controversia da definire ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato.

Il Committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente ai lavori di cui al presente capitolato prestazionale, degli atti e dei documenti prodotti dall'affidatario nell'espletamento del proprio servizio, e ciò anche in caso di



affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 17 – Esecutività del disciplinare

Il presente Capitolato è impegnativo per l'affidatario fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per il Committente ad avvenuta esecutività dell'atto di definitivo conferimento dell'incarico e successivamente alle verifiche del possesso dei requisiti *ex lege*.

Art. 18 – Spese e disposizioni varie

Si dà atto fra le parti che la presente scrittura sia registrata solo in caso d'uso; le spese da sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico del professionista incaricato .

Art. 19 – Condizioni di Osservanza dei Codici di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 3, del d.P.R. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 – e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con d.G.C. 720/2013, il professionista incaricato si impegna, pena la risoluzione del rapporto con il Committente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione, senza riserve.

L'affidatario



per il COMUNE di PARMA

Direttore Settore Mobilità ed Energia

Ing. Nicola Ferioli

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di



Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il

Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.



3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.



5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le



conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica



11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con



una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina



assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate

dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.